



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 361 del 10/04/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 12 marzo 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI, GIUSEPPE SANSOLINI,
LIVIO ZACCAGNINI

177) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TERRACINA 1925, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE SACCHETTI DANIELE FINO AL 10/04/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.277 LND DEL 11/02/2026

(Gara: CECCANO CALCIO 1920 – TERRACINA 1925 del 08/02/2026 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 323 del 13/03/2026

Con reclamo ritualmente proposto, la società A.S.D. Terracina 1925 impugnava il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio, pubblicato nel C.U. n. 277 LND dell'11/02/2026, in relazione alla gara Ceccano Calcio 1920 - Terracina 1925 dell'08/02/2026, valevole per il Campionato di Eccellenza.

Con la decisione impugnata veniva irrogata l'inibizione a carico del dirigente Sacchetti Daniele fino al 10/04/2026.

La società reclamante contestava la gravità dei fatti così come ricostruiti nel referto arbitrale, deducendo che la condotta del proprio dirigente, pur caratterizzata da proteste nei confronti della direzione di gara, non avrebbe assunto i connotati di particolare offensività o minaccia tali da giustificare la sanzione irrogata.

Evidenziava, altresì, che il comportamento si sarebbe esaurito in un contesto di tensione agonistica, senza ulteriori conseguenze né reiterazioni, chiedendo pertanto una riduzione della sanzione in misura più equa e proporzionata.

Il reclamo è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito indicati.

Il referto arbitrale, che costituisce fonte privilegiata di prova, attesta un comportamento del

dirigente Sacchetti Daniele connotato da proteste nei confronti del direttore di gara, espressione di un atteggiamento non conforme ai doveri di correttezza e rispetto imposti dall'ordinamento sportivo.

Tuttavia, dalla lettura complessiva degli atti non emergono elementi tali da qualificare la condotta come particolarmente grave sotto il profilo dell'offensività o della minacciosità.

Le espressioni utilizzate, pur censurabili, appaiono riconducibili nell'alveo di una protesta veemente ma non eccedente in maniera significativa i limiti della dialettica sportiva.

Deve inoltre considerarsi che il comportamento contestato risulta circoscritto ad un singolo episodio, privo di reiterazione e non accompagnato da atteggiamenti ulteriormente aggravati, quali contatti fisici o condotte intimidatorie.

Alla luce di tali elementi, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare eccessivamente afflittiva rispetto alla concreta gravità dei fatti accertati, rendendosi pertanto opportuna una rimodulazione della stessa secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza.

Alla luce di quanto esposto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'inibizione a carico del dirigente Sacchetti Daniele al 21/03/2026.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Ilenja Mehilli

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ALESSANDRO DI MATTIA, ALDO GOLDONI, ILENJA MEHILLI, GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

191) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.C. PROCENO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PROSECUZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.289 LND DEL 19/02/2026
(Gara: A.C. PROCENO – ROBUR TEVERE del 14/02/2026 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 323 del 13/03/2026

Con reclamo ritualmente proposto, la società A.S.D. A.C. Proceno impugnava il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio, pubblicato nel C.U. n. 289 LND del 19/02/2026, in relazione alla gara A.C. Proceno - Robur Tevere del 14/02/2026, valevole per il Campionato di Seconda Categoria.

Con la decisione impugnata veniva disposta la prosecuzione della gara a far data dal 25° minuto del primo tempo, sul punteggio di 0-3, a seguito della sospensione dell'incontro per impraticabilità del terreno di gioco.

La società reclamante contestava la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara, sostenendo che l'interruzione dell'incontro sarebbe avvenuta in assenza dei presupposti di impraticabilità del campo e senza il rispetto delle procedure previste.

In particolare, veniva dedotto che la gara si sarebbe svolta regolarmente per circa venticinque minuti, durante i quali venivano realizzate tre reti, e che le condizioni meteorologiche risultavano in miglioramento.

La società evidenziava, altresì, che il direttore di gara non avrebbe effettuato verifiche tecniche in contraddittorio con i capitani né disposto una sospensione temporanea finalizzata a rivalutare le condizioni del terreno di gioco, interrompendo improvvisamente l'incontro senza adeguata motivazione.

Chiedeva pertanto l'annullamento della decisione impugnata e la ripetizione integrale della gara.

Il reclamo non merita accoglimento.

Il referto arbitrale, che nell'ordinamento sportivo costituisce fonte privilegiata di prova in ordine ai fatti accaduti nel corso della gara, descrive una situazione di progressivo deterioramento delle condizioni del terreno di gioco, tale da renderlo impraticabile e da impedire il regolare svolgimento dell'incontro.

In particolare, dalla relazione di gara emerge la presenza diffusa di pozzanghere su ampie porzioni del campo, tali da compromettere il regolare rimbalzo del pallone, nonché la sommersione di alcune linee di gioco, circostanze che incidevano in maniera significativa sulla regolarità tecnica della gara.

L'interruzione veniva disposta al 25° minuto del primo tempo, in concomitanza con l'assegnazione di un calcio di rigore in favore della società ospite, proprio in ragione dell'aggravarsi delle condizioni del terreno di gioco.

Le deduzioni difensive della società reclamante, incentrate sulla regolare disputa della prima frazione di gara e sul presunto miglioramento delle condizioni meteorologiche, si risolvono in una diversa interpretazione degli accadimenti, non supportata da elementi idonei a superare quanto attestato dal direttore di gara.

Deve infatti ribadirsi che la valutazione in ordine alla praticabilità del terreno di gioco rientra nella discrezionalità tecnica dell'arbitro, il quale è chiamato a garantire il regolare svolgimento della gara e la tutela dell'incolumità dei partecipanti.

Tale valutazione è sindacabile soltanto in presenza di evidenti errori o illogicità manifeste, che nel caso di specie non risultano configurabili.

Parimenti infondata è la censura relativa alla mancata osservanza di specifiche procedure, quali l'effettuazione di verifiche in contraddittorio con i capitani o la preventiva sospensione temporanea della gara.

Tali modalità, pur costituendo prassi operative, non rappresentano presupposti indefettibili la cui omissione comporti l'illegittimità del provvedimento arbitrale, dovendosi comunque riconoscere al direttore di gara un potere di immediata valutazione in relazione alle condizioni contingenti del terreno di gioco.

Alla luce delle risultanze degli atti ufficiali, deve ritenersi che la sospensione dell'incontro sia stata disposta in presenza di condizioni oggettive di impraticabilità del campo e, conseguentemente, correttamente il Giudice Sportivo ha disposto la prosecuzione della gara dal momento dell'interruzione, non ravvisandosi i presupposti per la ripetizione integrale dell'incontro invocata dalla società reclamante.

Alla luce di quanto esposto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Ilenja Mehilli

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 19 marzo 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, GIAMPAOLO PINTO, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

192) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ BARBATO FOOTBALL ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.159 SGS DEL 26/02/2026
(Gara: MONTI PRENESTINI 1919 – BARBATO FOOTBALL ACADEMY del 14/02/2026 – Campionato Under 16 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 333 del 20/03/2026

La società Barbato Football Academy impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di primo grado con il quale veniva inflitta l'ammenda di euro 200,00 alla predetta società perché un proprio tesserato, al termine della gara, aveva colpito la bandiera del calcio d'angolo rompendola e perché propri tesserati non identificati avevano arrecato danni allo spogliatoio loro assegnato.

La società reclamante, nella propria memoria difensiva, riconosceva, unicamente, la responsabilità del proprio calciatore, il quale, al termine della gara, per un gesto di stizza, a seguito del risultato finale sfavorevole, spezzava la bandierina del calcio d'angolo, ma negava, decisamente, che propri tesserati avessero arrecato danno allo spogliatoio loro destinato.

Pertanto, alla luce di ciò, chiedeva, una riduzione della sanzione pecuniaria.

Questa Corte, riunitasi da remoto in data 19/03/2026, esaminati gli atti ufficiali, ritiene di poter accogliere il reclamo.

Dal referto arbitrale si evince che al termine della gara il calciatore con la maglia n. 70 della Barbato Football Academy, aveva spezzato la bandierina del calcio d'angolo e che i dirigenti della squadra di casa si erano lamentati delle condizioni in cui la squadra ospite aveva lasciato lo spogliatoio.

Orbene, se la prima circostanza fattuale è ben dettagliata e tra l'altro riconosciuta dalla stessa società reclamante, non altrettanto può dirsi per la seconda circostanza, assai generica; infatti non vi è certezza che tali danni si siano verificati e comunque non sono stati né provati dalla denunciante, né riconosciuti dallo stesso direttore di gara.

Per tutto quanto detto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 50,00 e confermando l'obbligo di risarcimento per il solo danneggiamento della bandierina del calcio d'angolo.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 26 marzo 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO ZACCAGNINI

Componenti: ELENA CAMINITI, CHIARA CECINELLI, ALESSANDRO DI MATTIA,
ILENJA MEHILLI, GISELDA TORELLA

216) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO TORRENOVA 1986, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE OLUFEMI LELIS PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.319 LND DEL 11/03/2026

(Gara: VIVACE GROTTAFERRATA 1922 – ATLETICO TORRENOVA 1986 del 08/03/2026 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 343 del 27/03/2026

Con rituale reclamo, la A.S.D. Atletico Torrenova 1986, per la quale è tesserato il Sig. Olufemi Lelis, impugnava la decisione del Giudice Sportivo con la quale venivano comminate 5 giornate di squalifica per aver rivolto offese al direttore di gara.

Dagli atti di causa e da quanto dichiarato dal tesserato in sede di audizione, è emerso che lo stesso porgeva le scuse al Direttore di Gara per quanto avvenuto, ammettendo le proprie responsabilità e rappresentando come il proprio comportamento sia stato determinato da una condizione di forte stress, riconducibile a continui insulti a sfondo razzista subiti nel corso della gara.

Dal comportamento del medesimo tesserato si evince il pentimento di quest'ultimo per quanto accaduto.

Alla luce di quanto sopra e dagli atti la Corte ritiene che il comportamento del calciatore, seppur censurabile e meritevole di sanzione, possa portare la scrivente a ridurre la sanzione.

Tutto ciò premesso questa Corte d'Appello Sportiva Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Olufemi Lelis a 4 gare.
Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Chiara Cecinelli

IL PRESIDENTE
F.to Livio Zaccagnini

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, CHIARA CECINELLI, ALESSANDRO DI MATTIA,
ILENJA MEHILLI, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**221) RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE D'ALFONSO FRANCESCO (ASTREA),
AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 4 GARE,
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.172
SGS DEL 12/03/2026
(Gara: ASTREA – REAL AZZURRA del 08/03/2026 – Campionato Under 17 Regionale)**

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 343 del 27/03/2026

Con reclamo ritualmente proposto, il calciatore D'Alfonso Francesco, tesserato per la società Astrea, proponeva reclamo alla scrivente Corte Sportiva in relazione alla squalifica per 4 gare a lui comminata dal Giudice sportivo territoriale e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.172 del 12 marzo 2026.

Sia in fase di reclamo che in sede di audizione, il D'Alfonso, rappresentato dall'Avv. Marilena Di Genova, dichiarava che il riconoscimento dei tesserati autori dei "pesanti insulti" all'arbitro, insulti tra l'altro non specificati da quest'ultimo, non sarebbe avvenuto nell'immediatezza dei fatti, bensì ricostruito ex post; afferma infatti di essere venuto a conoscenza della squalifica solo ed esclusivamente alla lettura del comunicato ufficiale.

Evidenzia peraltro contraddizioni e genericità del referto arbitrale, specificando che nel referto di gara l'arbitro si limita a parlare di "pesanti insulti", senza mai riportarne il contenuto né, tantomeno, specificarne la natura e indicarne le circostanze concrete; tale mancanza impedisce di fatto di verificare la reale gravità del fatto, l'esatta qualificazione disciplinare e la proporzionalità della sanzione.

Chiede, pertanto, alla luce di ciò, una riduzione della sanzione comminata in primo grado, e la conseguente possibilità di rientrare in campo il prima possibile.

Questa Corte, valutati tutti gli atti del fascicolo, il referto arbitrale ed il reclamo proposto dalla reclamante, ritiene ci possano essere gli estremi per una seppur lieve riduzione della sanzione comminata.

Il contesto in cui sono avvenuti i fatti, la mancata refertazione delle specifiche frasi rivolte all'arbitro dal D'Alfonso, la situazione di confusione ed il comportamento tenuto da parte di diversi tesserati della società Astrea, dallo stesso arbitro riportata sul referto, impedisce di avere certezza totale sulle frasi proferite dal D'Alfonso.

Rimane, in ogni modo, un comportamento di grave protesta e di ostilità nei confronti dell'arbitro, avvicinato da vari tesserati durante il rientro negli spogliatoi, tra i quali il direttore di gara riconosceva chiaramente il D'Alfonso che, agli occhi della scrivente Corte, è meritevole di una sanzione di tre gare.

Tutto ciò premesso, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore D'Alfonso Francesco a 3 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

222) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CASTRUM MONTEROTONDO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI ALIVERNINI MATTIA E TRUGLI PAOLO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.320 LND DEL 12/03/2026

(Gara: CASTRUM MONTEROTONDO – MORICONE del 08/02/2026 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 343 del 27/03/2026

Con rituale reclamo, proponeva ricorso la A.S.D. Castrum Monterotondo per ottenere la riduzione delle sanzioni disciplinari, comminate nella misura della squalifica per 5 gare ai tesserati Alivernini Mattia e Trugli Paolo.

Dagli atti di causa si evince il grave comportamento tenuto dai tesserati nei confronti del Direttore di Gara con ingiurie e minacce.

Questa Corte rileva che l'art. 61 CGS prescrive che *“i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”* e che nel referto arbitrale risulta descritta la condotta dei tesserati della reclamante.

Il reclamo pertanto appare privo di fondamento logico giuridico e pertanto deve essere respinto.

Tutto ciò premesso questa Corte d'Appello Sportiva Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Chiara Cecinelli

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 1° aprile 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, GIUSEPPE SANSOLINI, BARBARA STUDER, LIVIO ZACCAGNINI

225) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ROCCA PRIORA RDP CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ZIGROSSI VALERIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.329 LND DEL 18/03/2026

(Gara: POL.CANARINI 1926 RDP – ROCCA PRIORA RDP CALCIO del 15/03/2026 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 351 del 02/04/2026

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 329 del 18.03.2026, il Giudice Sportivo Territoriale irrogava al calciatore Zigrossi Valerio la sanzione della squalifica per quattro gare effettive perché, al termine della gara: *“rivolgeva espressioni minacciose nei confronti di calciatori avversari e in particolare metteva una mano al collo di uno di essi, spintonandolo con violenza e facendolo indietreggiare contro un muretto, senza conseguenze”*. Avverso tale decisione proponeva rituale reclamo la società Rocca Priora RDP Calcio, chiedendo, in via principale, la riforma del provvedimento e, in subordine, la riduzione della sanzione, deducendo una non corretta ricostruzione dei fatti e, in ogni caso, l'eccessiva afflittività della sanzione rispetto alla concreta entità della condotta.

Alla riunione del 01.04.2026 la Corte procedeva all'audizione del dirigente, Sig. Draicchio Gennaro e del calciatore, Sig. Zigrossi Valerio. In tale sede veniva rappresentato che, al termine dell'incontro, si verificava una situazione di concitazione generale, ma che il contatto tra il calciatore reclamante e un tesserato avversario si sarebbe concretizzato in una stretta reciproca delle mani particolarmente vigorosa, senza che vi fosse alcun atto violento nei termini descritti nel referto arbitrale, né conseguenze fisiche per alcuno dei soggetti coinvolti.

La Corte, esaminati gli atti e valutate le dichiarazioni rese in sede di audizione, ritiene di dover confermare, in linea generale, la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara, il cui referto, ai sensi dell'art. 61, comma 1, CGS, costituisce fonte privilegiata di prova. Tuttavia, pur non potendosi escludere che vi sia stato un contatto fisico tra il calciatore e un tesserato avversario, il Collegio rileva come la condotta, così come emergente complessivamente dagli atti, non presenti i connotati di particolare gravità tali da giustificare la sanzione irrogata nella sua misura originaria. In particolare, assume rilievo decisivo la circostanza – espressamente evidenziata anche nel referto arbitrale – della totale assenza di conseguenze lesive derivanti dal gesto. L'azione, pur censurabile sotto il profilo disciplinare e qualificabile come comportamento antisportivo, si è esaurita in un episodio isolato, privo di ulteriori sviluppi e non accompagnato da reiterazione o da condotte ulteriormente violente. Il gesto, dunque, deve essere valutato nella sua concreta offensività, che risulta attenuata proprio dall'assenza di conseguenze. Alla luce dei criteri di proporzionalità e adeguatezza della sanzione, il Collegio ritiene pertanto che la misura irrogata dal Giudice Sportivo presenti un profilo di eccessiva afflittività rispetto alla reale portata dei fatti. Per tali motivi, la Corte,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Zigrossi Valerio a 3 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Barbara Studer

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

230) RECLAMO PROPOSTO DAL CALCIATORE STERPONE DAMIANO (CERTOSA A.R.L.), AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A PROPRIO CARICO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.329 LND DEL 18/03/2026

(Gara: CITTA DI ANAGNI CALCIO – CERTOSA A.R.L. del 15/03/2026 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 351 del 02/04/2026

Il calciatore Sterpone Damiano (CERTOSA A.R.L.), propone personalmente reclamo avverso il provvedimento di squalifica a proprio carico per 3 (tre) gare, adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con C.U. n.329 LND del 18/03/2026 (gara: CITTA' DI ANAGNI CALCIO – CERTOSA A.R.L. del 15/03/2026 – Campionato Eccellenza). Lamenta il reclamante che non ha mai colpito con un calcio il tesserato avversario Tomassi Diego, per cui non sussisterebbe fattispecie di condotta violenta. Al contrario sarebbe stato il Tomassi stesso a prenderlo per la maglietta al termine del primo tempo della gara in un contesto di confusa ressa al rientro negli spogliatoi. Veniva ascoltato il difensore del reclamante che insisteva nelle deduzioni e nelle richieste del ricorso, invocando comunque l'applicazione delle attenuanti del caso. Chiedeva pertanto la revisione e/o riduzione della sanzione comminata perché eccessiva.

Letto il referto arbitrale, che, come noto, è prova privilegiata, il reclamo è parzialmente fondato. Non c'è dubbio che il tesserato Tomassi Diego *“...dopo aver rivolto minacce ed insulti nei confronti di alcuni calciatori avversari, afferrava per il collo/colletto della maglia il calciatore avversario n. 13 Sterpone Damiano...”* Risulta altrettanto indubitabile che lo Sterpone *“...colpiva con un calcio alla gamba il Sig. Tomassi Diego ...”*. Alla luce di quanto sopra, nella fattispecie risulta applicabile in favore del calciatore Sterpone l'attenuante della provocazione di cui all'art. 13 C.G.S., con conseguente riduzione della sanzione comminata. Per il motivi sopra esposti, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Sterpone Damiano a 2 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giuseppe Sansolini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

229) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CASTELNUOVESE CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE FELIZIANI STEFANO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.177 SGS DEL 19/03/2026

(Gara: CASTELNUOVESE CALCIO – ROMA CALCIO FEMMINILE SRL del 14/03/2026 – Coppa Lazio Under 15 Femminile)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 351 del 02/04/2026

Visto il reclamo presentato dalla società Castelnovese Calcio; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, da parificarsi per questa Corte a 4 giornate di gara. Tutto ciò premesso,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..
Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

231) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ROMA CITY F.C. A.S.D., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARCHI ALESSANDRO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.329 LND DEL 18/03/2026

(Gara: CAMPUS EUR 1960 – ROMA CITY F.C. A.S.D. del 15/03/2026 – Campionato Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 351 del 02/04/2026

La società ROMA CITY F.C. A.S.D., propone reclamo avverso il provvedimento di squalifica a carico del calciatore Marchi Alessandro per 3 (tre) gare, adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con C.U. n.329 LND del 18/03/2026 (gara: CAMPUS EUR 1960 – ROMA CITY F.C. A.S.D. del 15/03/2026 – Campionato Eccellenza).

Lamenta la reclamante che il proprio tesserato Marchi Alessandro ha nell'occasione commesso sicuramente un fallo ma colpendo l'avversario al ginocchio in ricaduta dopo aver perso il pallone a seguito di un contrasto, mentre la condotta violenta è un atto gratuito di violenza diretto a fare male. Chiedeva pertanto la revisione e/o riduzione della sanzione comminata perché eccessiva.

Letto il referto arbitrale, che, come noto, è prova privilegiata, il reclamo è parzialmente fondato.

Il direttore di gara riferisce che il Marchi *“dopo aver perso il possesso del pallone, colpiva con un calcio all'altezza del ginocchio...”* Orbene, la narrazione riferita dal direttore di gara non sembra ad avviso di questa Corte contemplare pienamente i fondamentali dell'art. 38 C.G.S., che punisce la condotta violenta come un'azione impetuosa, incontrollata, un atto di eccessiva vigoria o brutalità contro un avversario mirato a danneggiare l'integrità fisica di quest'ultimo. Piuttosto, la dinamica dell'azione appare caratterizzata dalla circostanza della perdita di possesso del pallone a seguito di un contrasto di gioco che determina poi, in rapida successione, la caduta del giocatore Marchi ed il colpo al ginocchio dell'avversario.

Per il motivi sopra esposti, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Marchi Alessandro a 2 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giuseppe Sansolini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma lì 10 aprile 2026

IL SEGRETARIO
Claudio Galiati

IL PRESIDENTE
Roberto Avantaggiato